

0514203116



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
BOLOGNA**

Il Giudice di Pace,

sciogliendo la riserva che precede, e letti gli atti di causa, osserva e precisa quanto segue:
con atto di citazione ritualmente notificato al responsabile civile e alla compagnia di assicurazione che garantisce per la RC l'autovettura del responsabile, l'attore chiedeva dichiararsi la responsabilità nella causazione del sinistro da parte del convenuto con condanna di entrambi all'integrale risarcimento dei danni materiali subiti.

Alla prima udienza non si costituivano i convenuti Fondiaria-Sai Assicurazioni spa, Axus Italiana srl, quale proprietaria dell'autovettura Audi targata e Marco quale conducente della suddetta autovettura, pur ritualmente citati, si costituiva, invece, la compagnia Genertel Assicurazioni spa che per effetto di convenzione stipulata tra imprese di assicurazione, per la gestione dell'indennizzo diretto si sono conferite reciprocamente mandato irrevocabile a compiere ogni attività che si rende necessario per la gestione dell'indennizzo diretto; in breve, scopo di tale mandato è il potere di agire dell'impresa di assicurazioni del danneggiato (mandataria gestionaria) in nome e per conto dell'impresa di assicurazione del responsabile del danno (mandante o debitrice) sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale, così come precisato dalla stessa intervenuta nella propria comparso di costituzione.

Eccepiva la difesa dell'attore, la illegittimità dell'intervento volontario spiegato dalla compagnia Genertel Assicurazioni spa che garantisce per la RC l'autovettura sulla quale viaggiava l'attore al momento del sinistro, ed in poche parole agiva contro lo stesso, il quale ne chiedeva dichiararsi la sua estromissione dal procedimento avendo già precedentemente scelto di valersi della facoltà di agire nei confronti del responsabile civile e la sua compagnia di assicurazione.

L'eccezione è fondata e conseguentemente va dichiarato inammissibile l'intervento volontario spiegato dalla compagnia intervenuta.

Secondo la Corte Costituzionale, ordinanza 13.06.2008 n° 205, le norme del codice delle assicurazioni si limitano a rafforzare la posizione del trasportato o del danneggiato, in quanto soggetto più debole. Partendo da questo presupposto, il soggetto più debole è legittimato ad agire sia nei confronti della compagnia del vettore sia nei confronti del responsabile civile autore del danno. In sostanza, con questo primo provvedimento, la Corte Costituzionale sembrerebbe sancire quella facoltatività del risarcimento diretto del danno già stabilita da numerosi giudici di merito (per citarne alcuni: Giudice di Pace di Erice, 25 febbraio 2008, sentenza n. 108; Giudice di Pace di Torino, 12 ottobre 2007; Giudice di Pace di Torino, 19.11.2007, n. 10623; Giudice di Pace di Sorrento, 19.12.2007; Giudice di Pace di Torino, 28.11.2007, n. 11700/07; Tribunale di Torino, sentenza n. 389/13 del 22.01.13).

L'attore, quindi nel presente procedimento ha ritenuto di citare il giudizio il responsabile civile e la sua compagnia di assicurazione, e non richiedere il risarcimento attraverso la propria compagnia di assicurazione che, invece, spiegava intervento volontario.

Precisando che la compagnia del danneggiato ha obbligazioni di ausilio del proprio assicurato ex art. 9 del DPR n. 254/06 esattamente opposte a quelle spiegate con l'atto di intervento volontario, per cui trattandosi di norma processuale l'art. 149 comma 6 del codice delle assicurazioni non può trovare applicazione analogica per un caso non disciplinato espressamente, come invece vorrebbe fare la compagnia intervenuta, la cui posizione processuale non appare inquadrabile in alcuna delle ipotesi di intervento volontario previste normativamente, né quello principale, sussistente quando l'interveniente afferma un diritto proprio in contrasto sia con l'attore che con il convenuto, né adesivo autonomo, sussistente quando l'interveniente, pur facendo valere un diritto autonomo assume una posizione uguale o parallela a quella di una delle parti, né adesivo dipendente che è quello del terzo che avendo un interesse alla vittoria di una delle parti in causa, partecipa in giudizio per sostenere le ragioni di tale parte; la compagnia interveniente in realtà non ha alcun diritto proprio da far valere nei confronti dell'una o dell'altra parte, né vi sono domande nei confronti di alcuno e certamente l'assicuratore del danneggiato non può avere interesse alla vittoria della controparte del proprio assicurato, che, anzi, in

0514203116

ipotesi di responsabilità contestata, sarebbe facoltizzato (C. Cost. ordinanza n. 180/2009) ad agire direttamente nei confronti della stessa interveniente (Trib. Genova sez. II, sent. 10.06.2011).

Alla luce di tanto va dichiarata la inammissibilità della costituzione per intervento volontario della compagnia Direct-Line Assicurazioni spa, e dichiarata la sua estromissione dal presente procedimento.


Attesa la omessa costituzione in giudizio della Fondiaria-Sai Ass.ni e di Axus Italiana srl e ~~_____~~so, nei cui confronti viene accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, ne dichiara la loro contumacia.

Viste le richieste istruttorie formulate dall'attore, e ritenuta la loro rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti di causa, ammette il deferito interrogatorio formale nei confronti del convenuto conducente contumace ~~_____~~ Marco sulle circostanze capitolate ai nn. 1 e 2 dell'atto di citazione, onerando parte attrice alla notifica della presente ordinanza ammissiva all'interrogando contumace.

Riservato all'esito ogni ulteriore provvedimento, rinvia la causa all'udienza del 24.04.2014, ore 11,00 per l'espletamento della detta prova, riservato all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Manda alla cancelleria per le notifiche di rito.
Bologna, 12.02.2014

Il Giudice di Pace
Avv. Ettore Braccio



Depositato in Cancelleria

Il 15/02/14
L' ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elena Zanni

CR N° 840/14
ORD N° 88/14



E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Bologna 15/02/14
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Zanni Elena